



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE I "SERVIZI FINANZIARI"

N.1024 REG. GENERALE DEL 10-07-26

N.179 REG. RESPONSABILE DEL 10-07-26

Oggetto:	SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE AL 50% E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE, PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO TECNICO - AREA DI FUNZIONARI ED E.Q. - (EX CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1) MEDIANTE PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL' ART. 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113. NOMINA COMMISSIONE.
-----------------	---

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con decreto Sindacale n. 8 del 26.05.2026 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore I “Servizi Finanziari” attribuendo allo stesso la titolarità delle funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- con delibera di Consiglio comunale n. 3 in data 11.02.2026, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con delibera di Consiglio comunale n. 4 in data 11.02.2026, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

ATTESO CHE con la deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 18 maggio 2023 è stato adottato il “Nuovo Mansionario - Catalogo dei profili professionali ai sensi del CCNL 16.11.2022”;

DATO ATTO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11.02.2026 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11.02.2026 veniva approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 10 giugno 2025 è stato operato il “Raffronto della dotazione organica dell'ente adottata con delibera di Giunta n.81 del 14 aprile 2025 con i parametri della decisione Cosfel n. 36 del 16 marzo 2023 ai sensi dell'art. 259 comma 6 del d. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.”
- le due delibere di Giunta appena richiamate sono state sottoposte all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel);
- la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel) con decisione n. 247 del 26 novembre 2025 ha autorizzato la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente ai sensi dell’art. 259 comma 6 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 così come descritta nelle delibere di Giunta n. 81 del 14 aprile 205 e n. 132 del 10 giugno 2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 10 marzo 2026 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione anni 2026/2028.
- negli atti di programmazione è stato prevista l’assunzione a tempo parziale al 50% e indeterminato di **UNA UNITÀ DI PERSONALE, PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO TECNICO - AREA DI FUNZIONARI ED E.Q. - (EX CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1) MEDIANTE PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL' ART. 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113.**

VISTO il Decreto Legge 14 marzo 2025 n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni” che introduce significative modifiche alla

disciplina della mobilità volontaria propedeutica alle procedure concorsuali.” che ha introdotto il nuovo comma 2 bis dell’art 30 del D. Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO CHE:

- l’applicazione della disciplina da ultimo richiamata istituisce una quota pari al 15% delle capacità assunzionali in favore dell’istituto della mobilità volontaria;
- a decorrere dal 1° gennaio 2026, le amministrazioni pubbliche sono tenute a riservare almeno il 15% delle proprie capacità assunzionali alle procedure di mobilità volontaria, prima di procedere con nuove assunzioni tramite concorso.
- tale obbligo è rivolto per espressa scelta legislativa alle amministrazioni con un minimo di 50 dipendenti
- la composizione numerica della dotazione organica del Comune di Guardagrele, anche all’esito di tutte le assunzioni programmate nei predetti atti non potrà superare i 48 dipendenti;
- ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 “nell’elenco di disponibilità di questa Regione Abruzzo non risulta iscritto personale con le caratteristiche categoriali e professionali richieste”;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 3 bis del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, (Decreto Reclutamento) ha introdotto la possibilità di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione di personale per qualsiasi profilo professionale e categoria del comparto Funzioni Locali;
- l’art 3 bis in esame prevede che: “2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi. 3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniquale volta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.”;
- la Provincia di Chieti, in forza del decreto presidenziale n. 173 del 10 novembre 2022, modificato con successivo decreto n. 184 del 24 novembre 2022, ha assunto le funzioni di organizzatore ed ha svolto selezioni uniche “per la formazione di elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato/determinato, pieno/parziale, relativamente al profilo professionale di Istruttore Tecnico - Cat. C (Pos. EC. C1) - del C.C.N.L. Funzioni locali, fruibile da diversi enti.”;
- con nota prot. n. 30106 del 4 novembre 2024 è stata inviata alla Provincia di Chieti la delibera di Giunta comunale n. 228 del 31 ottobre 2024 avente ad oggetto: “PROVINCIA DI CHIETI - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SELEZIONE UNICA AVENTE AD OGGETTO "L'ASSUNZIONE DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C

(POS. EC. C1) - DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI” e in allegato la convenzione firmata dal resp. Settore I Rocco Ranieri;

- con nota prot n. 30226 del 5 novembre 2024 la Provincia di Chieti ha restituito copia della predetta convenzione firmata dal Presidente Francesco Menna ed ha comunicato che: “..in relazione al provvedimento di indizione della procedura di Interpello...saranno forniti, a seguito di richiesta formale, i dati relativi ai...candidati collocati nell’Elenco stesso.”;
- con nota della Provincia di Chieti n. 0016384 del 18/06/2026 acclarata al prot. comunale con n. 16736 del 18/06/2026, dopo esplicita richiesta da parte di questo ente, la Provincia di Chieti, ha comunicato che: *“si conferma che la Convenzione per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle Selezioni Uniche organizzate da questa Provincia ex art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, stipulata con il Comune di Guardiagrele, in data 05.11.2024 è ancora in vigore”*;
- l’art 3 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche il quale al comma 2 prevede che: *“Il bando di concorso deve contenere almeno:*
 - a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;”*

DATO ATTO CHE

- con propria determinazione n 890 del 22 giugno 2026 è stato dato avvio alla procedura per l’assunzione in argomento;
- con nota prot. n. 16886 del 22 giugno 2026 è stata data comunicazione alla Provincia di Chieti dell’avvio della presente procedura selettiva;

EVIDENZIATO CHE il bando di concorso è stato pubblicato:

- sull’Albo Pretorio on line dal 10 luglio 2026, pubblicazione n. 1273;
- sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente, bandi di concorso” dal 22 giugno 2026;
- sul sito InPA dal 22 giugno 2026;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 16978 del 23 giugno 2026 la Provincia di Chieti ha comunicato l’elenco aggiornato degli idonei alla presente procedura selettiva;

RILEVATO CHE ai sensi del art. 6 del bando di concorso: *“I candidati, le cui domande risultino regolarmente acquisite, sono ammessi alla prova d’esame con riserva di successivo accertamento in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. L’esclusione dalla procedura concorsuale è comunque prevista nei seguenti casi:*

- *mancato possesso di uno o più dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;*
- *mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dal presente bando;*

- *presentazione della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel presente bando;*
- *mancata regolarizzazione della domanda nei termini prescritti, nel caso di ammissione con riserva.”.*

DATO ATTO che con determinazione n. 1016 del 10 luglio 2026 è stata disposta l'ammissione con riserva dei candidati alla presente procedura concorsuale;

EVIDENZIATO CHE la determina di ammissione dei candidati è stata pubblicata:

- sull'Albo Pretorio on line dal 10 luglio 2026, pubblicazione n. 1274;
- sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente, bandi di concorso” dal 10 luglio 2026;
- sul sito InPA dal 10 luglio 2026;

RITENUTO dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

VISTO il vigente “Regolamento comunale delle procedure di concorso...” adottato con delibera di Giunta comunale n. 37 del 27 febbraio 2024, Capo III “la Commissione Esaminatrice” ed in particolare l'art 9 il quale prevede che:

“2. La commissione è nominata dal Responsabile di settore/incaricato di E.Q. del Servizio Personale.

E' composta da un minimo di tre componenti ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti. Possono essere nominati componenti supplenti; i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

...

Il presidente è scelto fra il personale/incaricato di E.Q. appartenente al Comune o ad altra amministrazione locale.

...

4. Ai lavori della commissione partecipa un segretario verbalizzante, individuato fra i dipendenti dell'Ente con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice. In assenza del segretario i relativi compiti sono svolti da uno dei componenti della commissione scelto dal presidente.”

VISTO il vigente regolamento che disciplina le progressioni tra le aree, approvato con delibera di Giunta n. 119 del 21 maggio 2025;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 16937 del 23 giugno 2026 è stata chiesta alla Regione Abruzzo l'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 per il dipendente Ing. Sante Cellucci;

RILEVATO CHE con nota acquisita al prot. n. 18016 del 3 luglio 2026, la Regione Abruzzo ha trasmesso l'autorizzazione per il dipendente ing. Sante Cellucci;

DATO ATTO CHE le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice saranno svolte dalla dipendente dell'Ente Claudia Masciantonio;

D E T E R M I N A

1. di nominare, per le motivazioni in premessa citate, la Commissione esaminatrice per la **SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE AL 50% E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE, PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO TECNICO - AREA DI FUNZIONARI ED E.Q. - (EX CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1) MEDIANTE PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL' ART. 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113**, nelle persone di seguito indicate:

PRESIDENTE: arch. Cristini Arcangelo

COMPONENTE: dott.ssa Santini Roberta

COMPONENTE: ing. Cellucci Sante

SEGRETARIO: dott.ssa Masciantonio Claudia

2. di stabilire che tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno rendere, all'atto dell'insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di questioni di incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed il concorrente idoneo alla selezione e che non si trovano in alcune delle situazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale dei concorsi..." – Capo III "La Commissione esaminatrice";

3. di dare atto che ai componenti della commissione spettano i compensi di cui al DPCM del 24 aprile 2020 e quindi un compenso base di € 1.800,00 aumentato del 10% per il Presidente e con le altre aggiunte previste dal DPCM;

4. di dare atto che ai dipendenti dell'Ente non spettano compensi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191;

5. di rinviare ad un successivo atto l'impegno di spesa.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell'art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Guardiagrele, lì 10-07-26

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Rocco Ranieri

REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bis comma 1, primo periodo del d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Guardiagrele, lì 10-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rocco Ranieri

COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 del d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

INTERVENTO	COMP.	RESID.	CAPITOLO PEG	N. IMPEGNO	IMPORTO IN €

Guardiagrele, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rocco Ranieri

REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Guardiagrele, lì 10-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rocco Ranieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'Albo Pretorio Online sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi del vigente regolamento di contabilità e come prescritto dall'art.124, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Guardiagrele, lì

Il Responsabile del Settore